

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 8

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE)
(DE GASPERI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNÍ)

COL MINISTRO DELLE FINANZE E DEL TESORO
(CAMPILL)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(VANONI)

Approvazione dell'Accordo internazionale per la costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, concluso a Quebec il 16 ottobre 1945

Seduta del 6 marzo 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'iniziativa intesa alla creazione di un organismo internazionale per il regolamento delle complesse ed importanti questioni relative alla produzione ed alla distribuzione dei prodotti agricoli, ed in ispecie di quelli alimentari, era sorta già nel 1943, ed aveva allora provocato la convocazione a Hot Springs (Stati Uniti d'America) di una prima riunione, avente carattere preliminare e riservata esclusivamente alle Nazioni Unite.

Alla Conferenza di Hot Springs (maggio-giugno 1943) fece seguito una Commissione interinale che elaborò la costituzione dell'Organizzazione, firmata poi alla prima Conferenza (Quebec, autunno 1945).

L'Organizzazione creata a Quebec, mentre le ratifiche della Carta di San Francisco permettevano all'Organizzazione delle Nazioni

Unite di iniziare la sua vita, non costituiva un organismo di guerra: tanto che di essa poteva entrare a far parte qualsiasi Stato, anche se estraneo all'ambito delle Nazioni Unite. Essa si poneva anzi come un meccanismo destinato a regolare in via permanente gli interessi di cui si è detto. La competenza della nuova Organizzazione comportava, fra l'altro, l'esigenza dell'assorbimento da parte di essa dell'Istituto internazionale di agricoltura di Roma. E difatti, in vista di tale obiettivo, veniva iniziata subito dopo la riunione di Quebec una vigorosa azione diplomatica, che terminava nella primavera del 1946 con le note decisioni in base alle quali l'Istituto predetto decideva la propria liquidazione.

All'interesse di carattere generale, quindi, che l'Italia non può mancare di annettere ai problemi agricoli ed alimentari, si aggiun-

geva lo speciale interesse per essa, connesso con la sorte dell'Istituto internazionale di agricoltura. È inoltre da aggiungere come, in linea di principio, sia stata norma costante di condotta del Governo italiano, sin dalla caduta del fascismo, di non rimanere estraneo alle varie iniziative di cui andavasi concretando l'organizzazione della vita internazionale, bensì di cercare di apportare ad esse un effettivo contributo, proporzionato, naturalmente, ai nostri bisogni ed alle nostre possibilità.

Questo desiderio di collaborazione internazionale, dunque, congiunto all'ovvio interesse di intervenire a qualsiasi discussione, e ad ogni decisione che avesse ad oggetto le questioni dell'agricoltura e dell'alimentazione del mondo, nonché lo speciale interesse derivante dai rapporti tra l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e l'Istituto internazionale di agricoltura, indussero il Governo italiano a non esitare a chiedere formalmente la nostra ammissione nell'Organizzazione predetta.

Mercé un'opportuna opera di preparazione svolta in sede diplomatica la nostra richiesta fu accolta dalla seconda conferenza tenuta dall'Organizzazione, all'unanimità di voti. Da allora l'Italia collabora su piede di assoluta parità con altre 46 Nazioni all'attività di questo organismo che nel frattempo ha acquistato lo « status » di istituzione speciale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla stessa stregua dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dell'Organizzazione mondiale della sanità, ecc., ecc. Perché però tale collaborazione possa venire legittimamente prestata, è necessario che l'Assemblea Costituente approvi il disegno di legge che ora le viene sottoposto e che mira, appunto, a dare completa esecuzione all'atto internazionale in cui la nostra ammissione si è concretata.

È da rilevare, in proposito, come, a tenore delle norme costituzionali dell'Organizzazione, dall'avvenuta ammissione derivi all'Italia un onere finanziario. Tale onere è

rappresentato dal nostro contributo fissato in dollari 106.000 per anno finanziario normale, e cioè, essendo eccezionalmente l'anno finanziario in corso della durata di mesi 18, di dollari 159.000 per il periodo di cui si tratta. Tale somma equivale al 2,12 per cento del bilancio totale. Essa fu stabilita in via transitoria, dalla Conferenza di Copenaghen, sulla base del contributo italiano alla Società delle Nazioni, opportunamente ponderato in vista dell'attuale situazione del nostro Paese; e, per quanto trattative vere e proprie non potessero avvenire, ostandovi la costituzione, pure, negli scambi di vedute confidenziali che la nostra Delegazione alla Conferenza di Copenaghen ebbe modo di avere, essa apparve abbastanza soddisfacente.

Oltre che su un argomento di carattere finanziario-amministrativo, quale quello del contributo, l'Assemblea Costituente dovrà però esprimere la propria volontà su una questione ben più vasta, quale quella di impostazione politica, relativa al nostro desiderio di collaborazione nella vita internazionale organizzata. Quale debba essere l'attività futura dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura non è oggi facile prevedere: è attualmente in sessione a Washington una Commissione preparativa dell'Organizzazione che studia l'eventuale costituzione di un Ufficio mondiale dell'alimentazione, la cui creazione potrebbe avere senza dubbio la più grande importanza.

In ogni caso la nostra presenza nella nuova Organizzazione appare, sia da un punto di vista generale che specifico, come senz'altro rispondente ai nostri interessi.

È infine opportuno avvertire come l'Organizzazione stia raccogliendo la successione dell'Istituto internazionale di agricoltura in liquidazione, sì che non può escludersi che in Roma possa aver sede, qualora venga istituito, un centro speciale per l'Europa dell'Organizzazione stessa, od eventuale altro Ufficio che in una forma qualsiasi continui l'attività dell'Istituto.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Quebec il 16 ottobre 1945 per la « Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura », nella quale l'Italia è stata ammessa il 10 settembre 1946.

ART. 2.

Il Ministro per le finanze e tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio la spesa occorrente per la partecipazione dell'Italia alla suddetta Organizzazione.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 settembre 1946.

**CONSTITUTION OF THE FOOD
AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS**

PREAMBLE

The Nations accepting this Constitution, being determined to promote the common welfare by furthering separate and collective action on their part for the purposes of

raising levels of nutrition and standards of living of the peoples under their respective jurisdictions,

securing improvements in the efficiency of the production and distribution of all food and agricultural products,

bettering the condition of rural populations, and thus contributing toward an expanding world economy,

hereby establish the Food and Agriculture Organization of the United Nations, hereinafter referred to as the « Organization, » through which the Members will report to one another on the measures taken and the progress achieved in the fields of action set forth above.

ARTICLE I.

(Functions of the Organization).

1. — The Organization shall collect, analyze, interpret, and disseminate information relating to nutrition, food and agriculture.

2. — The Organization shall promote, and where appropriate, shall recommend national and international action with respect to

(a) scientific, technological, social, and economic research relating to nutrition, food and agriculture;

(b) the improvement of education and administration relating to nutrition food and agriculture, and the spread of public knowledge of nutritional and agricultural science and practice;

(c) the conservation of natural resources and the adoption of improved methods of agricultural production;

(d) the improvement of the processing, marketing, and distribution of food and agricultural products;

(e) the adoption of policies for the provision of adequate agricultural credit, national and international;

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE
PER L'ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA
DELLE NAZIONI UNITE**

PREAMBOLO

Poiché le Nazioni che accettano il presente Statuto sono decise a promuovere il comune benessere, assecondando da parte loro ogni azione separata e collettiva tendente:

ad accrescere il livello di nutrizione e il tenore di vita dei popoli sotto le loro rispettive giurisdizioni;

ad assicurare miglioramenti nel rendimento della produzione e distribuzione di tutti i prodotti alimentari ed agricoli;

a migliorare la condizione delle popolazioni rurali e così contribuire all'espansione dell'economia mondiale,

con il presente atto istituiscono l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite, d'ora innanzi designata come l'« Organizzazione », attraverso la quale i Membri si informeranno reciprocamente delle misure adottate e dei progressi compiuti nei campi d'azione predetti.

ARTICOLO I.

(Funzioni dell'Organizzazione).

1. — L'Organizzazione raccoglierà, analizzerà, interpreterà e diffonderà notizie relative alla nutrizione, ai generi alimentari e all'agricoltura.

2. — L'Organizzazione promuoverà e, dove del caso, raccomanderà un'azione nazionale e internazionale nei rispetti:

a) della ricerca scientifica, tecnologica, sociale ed economica relativa alla nutrizione, alimentazione ed agricoltura;

b) del miglioramento dei sistemi di educazione e amministrazione connessi con la nutrizione, l'alimentazione e l'agricoltura, e la diffusione della pubblica conoscenza di scienza e pratica della nutrizione e dell'agricoltura;

c) della conservazione delle risorse naturali e dell'adozione di metodi perfezionati di produzione agricola;

d) del perfezionamento dei metodi di manipolazione, di contrattazione e di distribuzione dei prodotti alimentari ed agricoli;

e) dell'adozione di determinate linee di condotta per assicurare un adeguato credito agricolo nazionale e internazionale;

(f) the adoption of international policies with respect to agricultural commodity arrangements.

3. — It shall also be the function of the Organization

(a) to furnish such technical assistance as governments may request;

(b) to organize, in cooperation with the governments concerned, such missions as may be needed to assist them to fulfil the obligations arising from their acceptance of the recommendations of the United Nations Conference on Food and Agriculture; and

(c) generally to take all necessary and appropriate action to implement the purposes of the Organization as set forth in the Preamble.

ARTICLE II.

(Membership).

1. — The original Members of the Organization shall be such of the nations specified in Annex I as accept this Constitution in accordance with the provisions of Article XXI.

2. — Additional Members may be admitted to the Organization by a vote concurred in by a two-thirds majority of all the members of the Conference and upon acceptance of this Constitution as in force at the time of admission.

ARTICLE III.

(The Conference).

1. — There shall be a Conference of the Organization in which each Member nation shall be represented by one member.

2. — Each Member nation may appoint an alternate, associates, and advisers to its member of the Conference. The Conference may make rules concerning the participation of alternates, associates, and advisers in its proceedings, but any such participation shall be without the right to vote except in the case of an alternate or associate participating in the place of a member.

3. — No member of the Conference may represent more than one Member nation.

4. — Each Member nation shall have only one vote.

5. — The Conference may invite any public international organization which has responsibilities related to those of the Organization to appoint a representative who shall participate its meetings on the conditions pre-

f) dell'adozione di determinate linee di condotta sul piano internazionale nei riguardi degli accordi sui prodotti agricoli.

3. — Sarà anche compito dell'Organizzazione:

a) fornire quell'assistenza tecnica che i governi possono richiedere;

b) organizzare, in cooperazione con i governi interessati, quelle missioni che possono essere necessarie per assisterli nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla loro accettazione delle raccomandazioni della Conferenza per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite; e

c) in linea generale, adottare ogni misura necessaria e appropriata per raggiungere gli scopi dell'Organizzazione quali esposti nel preambolo.

ARTICOLO II.

(Membri).

1. — Membri originari dell'Organizzazione saranno quelle tra le Nazioni indicate nell'articolo I che accettano il presente Statuto uniformandosi a quanto disposto dall'articolo XXI.

2. — Nuovi Membri possono essere ammessi nell'Organizzazione in base a voto favorevole di due terzi di tutti i membri della Conferenza e all'accettazione del presente Statuto quale è in vigore al tempo della loro ammissione.

ARTICOLO III.

(La Conferenza).

1. — Vi sarà una Conferenza dell'Organizzazione in cui ciascun Stato-Membro sarà rappresentato da un membro.

2. — Ciascun Stato-Membro può nominare un sostituto, associati e consulenti del suo membro della Conferenza. La Conferenza può emanare norme regolanti la partecipazione ai suoi lavori di sostituti, associati e consulenti, ma qualunque partecipazione del genere sarà senza diritto a voto, eccetto nel caso di un sostituto o di un associato partecipante in sostituzione di un membro.

3. — Nessun membro della Conferenza può rappresentare più di uno Stato-Membro.

4. — Ogni Stato-Membro avrà soltanto un voto.

5. — La Conferenza può invitare qualsiasi organizzazione internazionale pubblica che abbia compiti connessi con quelli dell'Organizzazione a nominare un rappresentante che parteciperà alle riunioni secondo le condizioni

scribed by the Conference. No such representative shall have the right to vote.

6. — The Conference shall meet at least once in every year.

7. — The Conference shall elect its own officers, regulate its own procedure, and make rules governing the convocation of sessions and the determination of agenda.

8. — Except as otherwise expressly provided in this Constitution or by rules made by the Conference, all matters shall be decided by the Conference by a simple majority of the votes cast.

ARTICLE IV.

(Functions of the Conference).

1. — The Conference shall determine the policy and approve the budget of the Organization and shall exercise the other powers conferred upon it by this Constitution.

2. — The Conference may by a two-thirds majority of the votes cast make recommendations concerning questions relating to food and agriculture to be submitted to Member nations for consideration with a view to implementation by national action.

3. — The Conference may by a two-thirds majority of the votes cast submit conventions concerning questions relating to food and agriculture to Member nations for consideration with a view to their acceptance by the appropriate constitutional procedure.

4. — The Conference shall make rules laying down the procedure to be followed to secure:

(a) proper consultation with governments and adequate technical preparation prior to consideration by the Conference of proposed recommendations and conventions; and

(b) proper consultation with governments in regard to relations between the Organization and national institutions or private persons.

5. — The Conference may make recommendations to any public international organization regarding any matter pertaining to the purpose of the Organization.

6. — The Conference may by a two-thirds majority of the votes cast agree to discharge any other functions consistent with the purposes of the Organization which may be assigned to it by governments or provided for by any arrangement between the Organization and any other public international organization.

fissate dalla Conferenza stessa. Nessuno di tali rappresentanti avrà diritto a votare.

6. — La Conferenza si riunirà almeno una volta all'anno.

7. — La Conferenza eleggerà le proprie cariche, regolerà la propria procedura, e stabilirà norme per la convocazione delle sessioni e la determinazione degli ordini del giorno.

8. — La Conferenza delibererà su ogni materia a semplice maggioranza di voti salvo che sia espressamente stabilito in altro modo in questo Statuto o da norme adottate dalla Conferenza.

ARTICOLO IV.

(Funzioni della Conferenza).

1. — La Conferenza stabilirà la linea di condotta e approverà il bilancio dell'Organizzazione ed eserciterà gli altri poteri conferiti a quest'ultima dal presente Statuto.

2. — La Conferenza può, con una maggioranza di due terzi dei voti, fare raccomandazioni su questioni relative all'alimentazione e all'agricoltura da essere sottoposte all'esame degli Stati-Membri in vista di una loro esecuzione in campo nazionale.

3. — La Conferenza può, con una maggioranza di due terzi dei voti, sottoporre all'esame degli Stati-Membri convenzioni su questioni riguardanti l'alimentazione e l'agricoltura in vista di una loro accettazione con la procedura costituzionale appropriata.

4. — La Conferenza stabilirà norme in ordine alla procedura da seguire allo scopo di garantire:

a) appropriate consultazioni con i Governi e preparazione tecnica adeguata prima dell'esame, da parte della Conferenza, delle raccomandazioni e convenzioni proposte; e

b) appropriate consultazioni con i Governi nei riguardi dei rapporti tra l'Organizzazione e istituzioni nazionali o persone private.

5. — La Conferenza può fare raccomandazioni a qualsiasi organizzazione pubblica internazionale in qualunque materia connessa con gli scopi dell'Organizzazione.

6. — La Conferenza può con una maggioranza di due terzi dei voti acconsentire a disimpegnare qualunque altra funzione conforme agli scopi dell'Organizzazione che può esserle assegnata da Governi o essere prevista da qualunque accordo tra l'Organizzazione e qualsiasi altra organizzazione pubblica internazionale.

ARTICLE V.

(The Executive Committee).

1. — The Conference shall appoint an Executive Committee consisting of not less than nine or more than fifteen members or alternate or associate members of the Conference or their advisers who are qualified by administrative experience or other special qualifications to contribute to the attainment of the purpose of the Organization. There shall be not more than one member from any Member nation. The tenure and other conditions of office of the members of the Executive Committee shall be subject to rules to be made by the Conference.

2. — Subject to the provisions of paragraph 1 of this Article, the Conference shall have regard in appointing the Executive Committee to the desirability that its membership should reflect as varied as possible an experience of different types of economy in relation to food and agriculture.

3. — The Conference may delegate to the Executive Committee such powers as it may determine, with the exception of the powers set forth in paragraph 2 of Article II, Article IV, paragraph 1 of Article VII, Article XIII, and Article XX of this Constitution.

4. — The members of the Executive Committee shall exercise the powers delegated to them by the Conference on behalf of the whole Conference and not as representatives of their respective governments.

5. — The Executive Committee shall appoint its own officers and, subject to any decisions of the Conference, shall regulate its own procedure.

ARTICLE VI.

(Others Committees and Conferences).

1. — The Conference may establish technical and regional standing committees and may appoint committees to study and report on any matter pertaining to the purpose of the Organization.

2. — The Conference may convene general, technical, regional, or other special conferences and may provide for the representation at such conferences, in such manner as it may determine, of national and international bodies concerned with nutrition, food and agriculture.

ARTICOLO V.

(Il Comitato Esecutivo).

1. — La Conferenza nominerà un Comitato Esecutivo composto di non meno di 9 e di non più di 15 membri o membri sostituiti o associati della Conferenza o loro consulenti che siano qualificati per esperienza amministrativa o per altre speciali attitudini a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione. Non vi sarà più di un membro per ogni Stato-Membro. L'esercizio e le altre condizioni di ufficio dei membri del Comitato Esecutivo saranno regolati dalle norme emanate dalla Conferenza.

2. — Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 di quest'articolo, la Conferenza terrà presente nel nominare il Comitato Esecutivo l'esigenza che i suoi membri riflettano una pratica, quanto varia possibile, di differenti tipi di economia in relazione all'alimentazione e all'agricoltura.

3. — La Conferenza può delegare al Comitato Esecutivo quei poteri che ritenesse di determinare, ad eccezione dei poteri di cui al paragrafo 2 dell'articolo II, all'articolo IV, al paragrafo 1 dell'articolo VII, all'articolo XIII e all'articolo XX del presente Statuto.

4. — I membri del Comitato Esecutivo eserciteranno i poteri loro delegati dalla Conferenza a nome dell'intera Conferenza e non come rappresentanti dei loro rispettivi Governi.

5. — Il Comitato Esecutivo nominerà le proprie cariche e, subordinatamente a qualunque decisione della Conferenza, regolerà la propria procedura.

ARTICOLO VI.

(Altri Comitati e Conferenze).

1. — La Conferenza può istituire comitati permanenti tecnici e regionali e può nominare comitati per lo studio di qualunque materia rientrante negli scopi dell'Organizzazione.

2. — La Conferenza può convocare conferenze generali, tecniche, regionali e altre conferenze speciali e può provvedere per la rappresentanza a tali conferenze, secondo modalità che è in sua facoltà determinare, di organismi nazionali e internazionali interessati nella nutrizione, alimentazione e agricoltura.

ARTICLE VII.

(The Director-General).

1. — There shall be a Director-General of the Organization who shall be appointed by the Conference by such procedure and on such terms as it may determine.

2. — Subject to the general supervision of the Conference and its Executive Committee, the Director-General shall have full power and authority to direct the work of the Organization.

3. — The Director-General or a representative designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Conference and of its Executive Committee and shall formulate for consideration by the Conference and the Executive Committee proposals for appropriate action in regard to matters coming before them.

ARTICLE VIII.

(Staff).

1. — The staff of the Organization shall be appointed by the Director-General in accordance with such procedure as may be determined by rules made by the Conference.

2. — The staff of the Organization shall be responsible to the Director-General. Their responsibilities shall be exclusively international in character and they shall not seek or receive instructions in regard to the discharge thereof from any authority external to the Organization. The Member nations undertake fully to respect the international character of the responsibilities of the staff and not to seek to influence any their nationals in the discharge of such responsibilities.

3. — In appointing the staff the Director-General shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to the importance of selecting personnel recruited on as wide a geographical basis as is possible.

4. — Each Member nation undertakes, in so far as it may be possible under its constitutional procedure, to accord to the Director-General and senior staff diplomatic privileges and immunities and to accord to other members of the staff all facilities and immunities accorded to non-diplomatic personnel attached to diplomatic missions, or alternatively to accord to such other members of the staff the immunities and facilities which may

ARTICOLO VII.

(Il Direttore Generale).

1. — Vi sarà un Direttore Generale dell'Organizzazione che sarà nominato dalla Conferenza con quella procedura e a quelle condizioni che essa stessa determinerà.

2. — Subordinatamente al controllo generale da parte della Conferenza e del suo Comitato Esecutivo, il Direttore Generale avrà pieni poteri ed autorità per dirigere il lavoro dell'Organizzazione.

3. — Il Direttore generale, o un rappresentante da lui designato, parteciperà, senza diritto a voto, a tutte le riunioni della Conferenza e del suo Comitato esecutivo e sottoporrà all'esame della Conferenza e del Comitato esecutivo proposte in ordine ad una adeguata azione relativa alle materie da essi trattate.

ARTICOLO VIII.

(Personale).

1. — Il personale dell'Organizzazione sarà nominato dal Direttore generale secondo la procedura che risulterà da norme fissate dalla Conferenza.

2. — Il personale dell'Organizzazione sarà responsabile verso il Direttore generale. La sua responsabilità sarà esclusivamente di carattere internazionale ed esso non cercherà o riceverà istruzioni a tal riguardo da nessuna autorità all'infuori dell'Organizzazione. Gli Stati-Membri s'impegnano a rispettare pienamente il carattere internazionale degli obblighi del personale e non cercheranno di influenzare alcuno dei loro cittadini nell'adempimento di tali obblighi.

3. — Nel nominare il personale il Direttore generale dovrà, subordinatamente alla fondamentale esigenza di assicurare il più alto grado di rendimento e di competenza tecnica, tenere in dovuta considerazione l'esigenza di scegliere personale reclutato sulla più ampia base geografica possibile.

4. — Ciascun Stato-Membro si impegna, per quanto ciò può essere possibile secondo la sua procedura costituzionale, ad accordare al Direttore generale e ai maggiori funzionari privilegi e immunità diplomatiche e ad accordare agli altri membri del personale tutte le facilitazioni ed immunità concesse al personale non diplomatico dipendente da missioni diplomatiche, oppure, alternativamente, le immunità e le facilitazioni che possono, in avve-

hereafter be accorded to equivalent members of the staffs of other public international organizations.

ARTICLE IX.

(*Seat*).

The seat of the Organization shall be determined by the Conference.

ARTICLE X.

(*Regional and Liaison Offices*).

1. — There shall be such regional offices as the Director-General with the approval of the Conference may decide.

2. — The Director-General may appoint officials for liaison with particular countries or areas subject to the agreement of the government concerned.

ARTICLE XI.

(*Reports by Members*).

1. — Each Member nations shall communicate periodically to the Organization reports on the progress made toward achieving the purpose of the Organization set forth in the Preamble and on the action taken on the basis of recommendations made and conventions submitted by the Conference.

2. — These reports shall be made at such times and in such form and shall contain such particulars as the Conference may request.

3. — The Director-General shall submit these reports, together with analyses thereof, to the Conference and shall publish such reports and analyses as may be approved for publication by the Conference together with any reports relating thereto adopted by the Conference.

4. — The Director-General may request any Member nation to submit information relating to the purpose of the Organization.

5. — Each Member nation shall, on request, communicate to the Organization, on publication, all laws and regulations and official reports and statistics concerning nutrition, food and agriculture.

ARTICLE XII.

(*Cooperation with other Organizations*).

1. — In order to provide for close cooperation between the Organization and other

nire, essere accordate a membri equivalenti del personale di altre pubbliche organizzazioni internazionali.

ARTICOLO IX.

(*Sede*).

La sede dell'Organizzazione sarà determinata dalla Conferenza.

ARTICOLO X.

(*Uffici regionali e di collegamento*).

1. — Vi saranno quegli uffici regionali che il Direttore generale dovesse decidere, con l'approvazione della Conferenza.

2. — Il Direttore generale può nominare funzionari di collegamento con particolari paesi o regioni subordinatamente all'approvazione del Governo interessato.

ARTICOLO XI.

(*Relazione da parte dei Membri*).

1. — Ciascun Stato-Membro riferirà periodicamente all'Organizzazione sui progressi compiuti verso il raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione quali esposti nel Preambolo e sulle misure adottate sulla base delle raccomandazioni fatte e delle convenzioni sottoposte dalla Conferenza.

2. — Tali relazioni saranno presentate alle date e secondo quella forma e conterranno quei particolari che la Conferenza può richiedere.

3. — Il Direttore generale sottoporrà queste relazioni, insieme con l'analisi di esse, alla Conferenza e pubblicherà quelle relazioni e quelle analisi di cui la Conferenza approvasse la pubblicazione unitamente a quei rapporti a ciò riferentisi, adottati dalla Conferenza stessa.

4. — Il Direttore generale può chiedere a qualunque Stato-Membro di inviare informazioni su argomenti connessi con gli scopi dell'Organizzazione.

5. — Ciascun Stato-Membro dovrà, a richiesta, comunicare all'Organizzazione, ai fini della loro pubblicazione, tutte le leggi, regolamenti, rapporti ufficiali e statistiche riguardanti nutrizione, generi alimentari e agricoltura.

ARTICOLO XII.

(*Cooperazione con altre Organizzazioni*).

1. — Allo scopo di provvedere a una stretta cooperazione tra l'Organizzazione e altre Or-

public international organizations with related responsibilities, the Conference may, subject to the provisions of Article XIII, enter into agreements with the competent authorities of such organizations defining the distribution of responsibilities and methods of cooperation.

2. — The Director-General may, subject to any decisions of the Conference, enter into agreements with other public international organizations for the maintenance of common services, for common arrangements in regard to recruitment, training, conditions of service, and other related matters, and for interchanges of staff.

ARTICLE XIII.

(Relation to Any General World Organization)

1. — The Organization shall, in accordance with the procedure provided for in the following paragraph, constitute a part of any general international organization to which may be entrusted the coordination of the activities of international organizations with specialized responsibilities.

2. — Arrangements for defining the relations between the Organization and any such general organization shall be subject to the approval of the Conference. Notwithstanding the provisions of Article XX, such arrangements may, if approved by the Conference by a two-thirds majority of the votes cast, involve modification of the provisions of this Constitution: Provided that no such arrangements shall modify the purposes and limitations of the Organization as set forth in this Constitution.

ARTICLES XIV.

(Supervision of other Organizations).

The Conference may approve arrangements placing other public international organizations dealing with questions relating to food and agriculture under the general authority of the Organization on such terms as may be agreed with the competent authorities of the organization concerned.

ARTICLE XV.

(Legal Status).

1. — The Organization shall have the capacity of a legal person to perform any legal act appropriate to its purpose which is not beyond the powers granted to it by this Constitution.

ganizzazioni internazionali pubbliche con responsabilità affini, la Conferenza può, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo XII, accordarsi con le autorità competenti di tali organizzazioni per definire la distribuzione delle responsabilità e i metodi di cooperazione.

2. — Il Direttore generale, salve le decisioni della Conferenza, può accordarsi con altre organizzazioni internazionali pubbliche per il mantenimento di servizi comuni, per comuni accomodamenti nei riguardi dell'assunzione, prova, condizioni di servizio e altre materie affini e per scambi di personale.

ARTICOLO XIII.

(Connessione con qualunque organizzazione generale mondiale)

1. — L'Organizzazione, rispettando la procedura prevista nel paragrafo seguente, farà parte di qualunque organizzazione generale mondiale a cui può essere affidato il coordinamento delle attività di organizzazioni internazionali con compiti specializzati.

2. — Gli accordi per stabilire la connessione tra l'Organizzazione e una qualsiasi di tali organizzazioni generali saranno condizionati all'approvazione della Conferenza. Nonostante il disposto dell'articolo XX, tali accordi, se approvati con la maggioranza di 2/3 dei voti, possono comprendere modifiche alle disposizioni del presente Statuto, purché tali modifiche non riguardino gli scopi e i limiti dell'Organizzazione quali esposti nel presente Statuto.

ARTICOLO XIV.

(Controllo di altre Organizzazioni).

La Conferenza può approvare accordi che pongano altre organizzazioni pubbliche internazionali che si occupano di problemi di alimentazione e agricoltura sotto la vigilanza generale dell'organizzazione, a quelle condizioni che saranno concordate con gli organi competenti dell'organizzazione di cui trattasi.

ARTICOLO XV.

(Stato giuridico).

1. — L'Organizzazione avrà la capacità di una persona giuridica per compiere qualunque atto giuridico conforme ai suoi scopi che non superi i poteri ad essa conferiti dal presente Statuto.

2. — Each Member nation undertakes, in so far as it may be possible under its constitutional procedure, to accord to the Organization all the immunities and facilities which it accords to diplomatic missions, including inviolability of premises and archives, immunity from suit, and exemptions from taxation.

3. — The Conference shall make provision for the determination by an administrative tribunal of disputes relating to the conditions and terms of appointment of members of the staff.

ARTICLE XVI.

(Fish and Forest Products).

In this Constitution the term « agriculture » and its derivatives include fisheries, marine products, forestry, and primary forestry products.

ARTICLE XVII.

(Interpretation of Constitution).

Any question or dispute concerning the interpretation of this Constitution or any international convention adopted thereunder shall be referred for determination to an appropriate international court or arbitral tribunal in the manner prescribed by rules to be adopted by the Conference.

ARTICLE XVIII.

(Expenses).

1. — Subject to the provisions of Article XXV, the Director-General shall submit to the Conference an annual budget covering the anticipated expenses of the Organization. Upon approval of a budget the total amount approved shall be allocated among the Member nations in proportions determined, from time to time, by the Conference. Each Member nation undertakes, subject to the requirements of its constitutional procedure, to contribute to the Organization promptly its share of the expenses so determined.

2. — Each Member nation shall, upon its acceptance of this Constitution, pay as its first contribution its proportion of the annual budget for the current financial year.

3. — The financial year of the Organization shall be July 1 to June 30 unless the Conference should otherwise determine.

2. — Ciascun Stato-Membro si impegna, nei limiti delle possibilità concesse dal suo ordinamento costituzionale, ad accordare all'organizzazione tutte le immunità e facilitazioni che esso accorda alle missioni diplomatiche, compresa l'invulnerabilità degli edifici e degli archivi, l'immunità giurisdizionale e la esenzione tributaria.

3. — La Conferenza adotterà misure per la decisione da parte di un tribunale amministrativo delle controversie relative alle condizioni ed alle modalità di nomina dei membri del personale.

ARTICOLO XVI.

(Prodotti della pesca e delle foreste).

Nel presente Statuto il termine « agricoltura » e suoi derivati comprende pescherie, prodotti del mare, selvicoltura e i principali prodotti forestali.

ARTICOLO XVII.

(Interpretazione dello Statuto).

Ogni questione o controversia sull'interpretazione del presente Statuto o di qualsivoglia accordo internazionale adottato in forza di esso, sarà deferita alla decisione di una apposita corte internazionale o di un tribunale arbitrale, secondo norme da fissarsi dalla Conferenza.

ARTICOLO XVIII.

(Spese).

1. — Subordinatamente al disposto dell'articolo XXV, il Direttore generale sottoporà alla Conferenza un bilancio annuale comprendente le spese previste dall'Organizzazione. Dopo l'approvazione di un bilancio l'ammontare totale approvato sarà diviso tra gli Stati-Membri in proporzioni stabilite, di volta in volta, dalla Conferenza. Ogni Stato-Membro si impegna, subordinatamente alle esigenze del suo ordinamento costituzionale, a versare sollecitamente all'Organizzazione la sua quota parte delle spese così determinate.

2. — Ogni Stato-Membro verserà, dopo la sua accettazione del presente Statuto, come suo primo contributo la sua quota del bilancio annuale per l'anno finanziario in corso.

3. — L'anno finanziario dell'Organizzazione sarà dal 1° luglio al 30 giugno, a meno che la conferenza non determinasse altrimenti.

ARTICLE XIX.

(Withdrawal).

Any Member nation may give notice of withdrawal from the Organization at any time after the expiration of four years from the date of its acceptance of this Constitution. Such notice shall take effect one year after the date of its communication to the Director-General of the Organization subject to the Member nation's having at that time paid its annual contribution for each year of its membership including the financial year following the date of such notice.

ARTICLE XX.

(Amendment of Constitution).

1. — Amendments to this Constitution involving new obligations for Member nations shall require the approval of the Conference by a vote concurred in by a two-third majority of all the members of the Conference and shall take effect on acceptance by two-thirds of the Member nations for each Member nation accepting the amendment and thereafter for each remaining Member nation on acceptance by it.

2. — Other amendments shall take effect on adoption by the Conference by a vote concurred in by a two-thirds majority of all the members of the Conference.

ARTICLE XXI.

(Entry into Force of Constitution).

1. — This Constitution shall be open to acceptance by the nations specified in Annex I.

2. — The instruments of acceptance shall be transmitted by each government to the United Nations Interim Commission on Food and Agriculture, which shall notify their receipt to the governments of the nations specified in Annex I. Acceptance may be notified to the Interim Commission through a diplomatic representative, in which case the instrument of acceptance must be transmitted to the Commission as soon as possible thereafter.

3. — Upon the receipt by the Interim Commission of twenty notifications of acceptance the Interim Commission shall arrange for this Constitution to be signed in a single copy by the diplomatic representatives, duly authorized thereto, of the nations who shall have notified their acceptance, and upon being so

ARTICOLO XIX.

(Recesso).

Ogni Stato-Membro può notificare il suo ritiro dall'Organizzazione in qualunque momento dopo lo spirare di quattro anni dalla data della sua accettazione del presente Statuto. Tale notifica avrà effetto un anno dopo la data della sua comunicazione al Direttore generale dell'Organizzazione, subordinatamente alla condizione che lo Stato-Membro abbia a quell'epoca versato il suo contributo annuo per ogni anno della sua appartenenza all'Organizzazione, compreso l'anno finanziario successivo alla data di tale notifica.

ARTICOLO XX.

(Emendamenti allo Statuto).

1. — Gli emendamenti al presente Statuto che implicassero nuovi obblighi per gli Stati-Membri dovranno essere approvati dalla Conferenza con la maggioranza di due terzi dei voti di tutti i membri della Conferenza stessa ed entreranno in vigore al momento dell'accettazione da parte di 2/3 degli Stati-Membri per ciascuno Stato-Membro accettante l'emendamento e in seguito per ciascun altro Stato-Membro al momento della sua accettazione.

2. — Gli altri emendamenti entreranno in vigore al momento della loro approvazione da parte della Conferenza con una maggioranza di 2/3 di tutti i membri della Conferenza.

ARTICOLO XXI.

(Entrata in vigore dello Statuto).

1. — Il presente Statuto sarà aperto all'accettazione da parte delle nazioni elencate nell'allegato I.

2. — Gli istrumenti di accettazione saranno trasmessi da ogni Governo alla Commissione *ad interim* per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite, la quale notificherà il loro ricevimento ai Governi delle Nazioni elencate nell'allegato I. L'accettazione può essere notificata alla Commissione *ad interim* attraverso un rappresentante diplomatico, nel qual caso l'istrumento di accettazione deve essere trasmesso alla Commissione appena possibile.

3. — Avvenuto il ricevimento da parte della Commissione *ad interim* di 20 notifiche di accettazione, la Commissione *ad interim* predisporrà per la firma del presente Statuto in una singola copia da parte dei rappresentanti diplomatici, debitamente a ciò autorizzati, delle nazioni che avranno notificato la loro

signed on behalf of not less than twenty of the nations specified in Annex I this Constitution shall come into force immediately.

4. — Acceptances the notification of which is received after the entry into force of this Constitution shall become effective upon receipt by the Interim Commission or the Organization.

ARTICLE XXII.

(*First Session of the Conference*).

The United Nations Interim Commission on Food and Agriculture shall convene the first session of the Conference to meet at a suitable date after the entry into force of this Constitution.

ARTICLE XXIII.

(*Languages*).

Pending the adoption by the Conference of any rules regarding languages, the business of the Conference shall be transacted in English.

ARTICLE XXIV.

(*Temporary Seat*).

The temporary seat of the Organization shall be at Washington unless the Conference should otherwise determine.

ARTICLE XXV.

(*First Financial Year*).

The following exceptional arrangements shall apply in respect of the financial year in which this Constitution comes into force:

(a) the budget shall be the provisional budget set forth in Annex II to this Constitution, and

(b) the amounts to be contributed by the Member nations shall be in the proportions set forth in Annex II to this Constitution: Provided that each Member nation may deduct therefrom the amount already contributed by it toward the expenses of the Interim Commission.

ARTICLE XXVI.

(*Dissolution of the Interim Commission*).

On the opening of the first session of the Conference, the United Nations Interim Commission on Food and Agriculture shall be deemed to be dissolved and its records and other property shall become the property of the Organization.

accettazione, e dopo esser stato firmato da parte di non meno di 20 delle nazioni specificate dall'allegato I il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente.

4. — Le accettazioni la cui notifica sia ricevuta dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, avranno effetto al momento del loro ricevimento da parte della Commissione *ad interim* oppure dell'Organizzazione.

ARTICOLO XXII.

(*Prima sessione della Conferenza*).

La Commissione *ad interim* delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura convocherà la prima sessione della Conferenza ad una data opportuna dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

ARTICOLO XXIII.

(*Lingue*).

In attesa dell'adozione da parte della Conferenza di norme riguardanti le lingue, il lavoro della Conferenza sarà svolto in inglese.

ARTICOLO XXIV.

(*Sede temporanea*).

La sede temporanea della Conferenza sarà a Washington a meno che la Conferenza non stabilisca altrimenti.

ARTICOLO XXV.

(*Primo anno finanziario*).

Nei riguardi dell'anno finanziario in cui il presente Statuto entrerà in vigore si applicheranno le seguenti disposizioni eccezionali:

a) il bilancio sarà il bilancio provvisorio esposto nell'allegato II del presente Statuto;

b) le somme da versarsi dagli Stati-Membri saranno nelle proporzioni indicate nell'allegato II del presente Statuto, purché ciascun Stato-Membro possa dedurre da esse l'ammontare già da esso contribuito per le spese della Commissione *ad interim*.

ARTICOLO XXVI.

(*Scioglimento della Commissione ad interim*).

All'apertura della prima sessione della Conferenza sarà deciso lo scioglimento della Commissione *ad interim* delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'Agricoltura e i suoi atti e altre proprietà diverranno proprietà dell'organizzazione.

ANNEX I

NATIONS ELIGIBLE FOR ORIGINAL MEMBERSHIP

Australia
Belgium
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Czechoslovakia
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Ethiopia
France
Greece
Guatemala
Haiti
Honduras
Iceland
India
Iran
Iraq
Liberia
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Norway
Panama
Paraguay
Peru
Philippine Commonwealth
Poland
Union of South Africa
Unione of Soviet Socialist Republics
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Yugoslavia

ANNEX II

BUDGET FOR THE FIRST FINANCIAL YEAR

The provisional budget for the first financial year shall be a sum of 2,500,000 U. S. dollars, the unspent balance of which shall constitute the nucleus of a capital fund.

ALLEGATO I

NAZIONI ELEGGIBILI QUALI MEMBRI ORIGINARI

Australia
Belgio
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Cina
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cecoslovacchia
Danimarca
Repubblica Dominicana
Ecuador
Egitto
El Salvador
Etiopia
Francia
Grecia
Guatemala
Haiti
Honduras
Islanda
India
Iran
Iraq
Jugoslavia
Liberia
Lussemburgo
Messico
Nuova Zelanda
Nicaragua
Norvegia
Olanda
Panama
Paraguay
Perù
Polonia
Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
Repubblica delle Filippine
Stati Uniti d'America
Unione Repubbliche Sovietiche Socialiste
Unione Sud Africana
Uruguay
Venezuela

ALLEGATO II

BILANCIO DEL PRIMO ANNO FINANZIARIO

Il bilancio provvisorio per il primo anno finanziario, sarà una somma di 2.500.000 dollari degli Stati Uniti, il cui residuo non speso costituirà il nucleo di un fondo capitale.

This sum shall be contributed by the Member nations in the following proportions:

	Percent
Australia	3.33
Belgium	1.28
Bolivia	29
Brazil	3.46
Canada	5.06
Chile	1.15
China	6.50
Colombia	71
Costa Rica	05
Cuba	71
Czechoslovakia	05
Denmark	62
Dominican Republic	05
Ecuador	05
Egypt	1.73
El Salvador	05
Ethiopia	29
France	5.69
Greece	38
Guatemala	05
Haiti	05
Honduras	05
Iceland	05
India	4.25
Iran	71
Iraq	44
Liberia	05
Luxembourg	05
Mexico	1.87
Netherlands	1.38
New Zealand	1.15
Nicaragua	05
Norway	62
Panama	05
Paraguay	05
Peru	71
Philippines	25
Poland	1.19
Unione of South Africa	2.31
U. S. S. R.	8.00
United Kingdom	15.00
U. S. A.	25.00
Uruguay	58
Venezuela	58
Yugoslavia	71
Provision for new Members	2.00
Total	100.00

Questa somma sarà versata dagli Stati Membri nelle seguenti proporzioni:

	Percento
Australia	3.33
Belgio	1.28
Bolivia	29
Brasile	3.46
Canadà	5.06
Cile	1.15
Cina	6.50
Colombia	71
Costa Rica	05
Cuba	71
Cecoslovacchia	05
Danimarca	62
Repubblica Domenicana	05
Equatore	05
Egitto	1.73
El Salvador	05
Etiopia	29
Francia	5.69
Grecia	38
Guatemala	05
Haiti	05
Honduras	05
Islanda	05
India	4.25
Iran	71
Iraq	44
Liberia	05
Lussemburgo	05
Messico	1.87
Olanda	1.38
Nuova Zelanda	1.15
Nicaragua	05
Norvegia	62
Panama	05
Paraguay	05
Perù	71
Filippine	25
Polonia	1.19
Unione Sud Africa	2.31
U. S. S. R.	8.00
Regno Unito	15.00
U. S. A.	25.00
Uruguay	58
Venezuela	58
Jugoslavia	71
Percentuale per i nuovi Membri	2.00
Totale	100.00